



COPIA AUTENTICA

COMUNE DI CERCOLA

- Citta' Metropolitana di Napoli -

DELIBERAZIONE N° 35/2019 DEL 05 AGOSTO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI.
APPROVAZIONE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **20.21** nella Sala delle Adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Nominativi	Presente	Assente	Nominativi	Presente	Assente
Sindaco	SI		ROSSI Biagio		SI
FIENGO Vincenzo					
DONNARUMMA Mariarosaria		SI	ROMANO Giuseppe	SI	
ESPOSITO Pasquale	SI		PICARDI Marco	SI	
PICCOLO Luisa	SI		ROMANO Immacolata	SI	
SORRENTINO Luigi	SI		FORTE Antonio	SI	
MEANDRO Riccardo		SI	ESPOSITO Giorgio	SI	
DI DATO Luigi	SI		RINALDI Giovanni	SI	
ESPOSITO Santolo	SI		TAMMARO Antonio		SI
CARROTTA Salvatore	SI				
TOTALE	Presenti	N° 13	TOTALE	Assenti	N° 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marcella Montesano, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Sig. Luigi Sorrentino nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, convocata come da allegata stesura dattiloscritta della registrazione della seduta consiliare.



COMUNE DI CERCOLA

Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI.
APPROVAZIONE

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura del punto all'O.d.G. in oggetto da sottoporre al voto del Consesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della Relazione illustrativa dell'Ass.re Maione D., la cui trascrizione integrale è allegata al presente deliberato.

Uditi, inoltre, gli interventi effettuati sull'argomento di che trattasi dai Consiglieri Comunali, dal Sindaco e dall'Ass.re Maione secondo la trascrizione integrale della seduta allegata al presente verbale, che va a costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti gli emendamenti presentati dal Consigliere Rinaldi G..

Invitato il Consiglio Comunale da parte del Presidente a pronunciarsi sul punto all'ordine del giorno.

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore interessato, come per legge, allegato al presente atto.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Rinaldi G., Esposito G., Esposito P., Romano I.) espressi dai 13 Consiglieri presenti.

Sulla scorta delle risultanze della discussione riportata ed allegata agli atti della seduta, come da trascrizione integrale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. Di approvare, come in effetti approva, l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI. APPROVAZIONE".

2. Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Rinaldi G., Esposito G., Esposito P., Romano I.) espressi dai 13 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. 267/2000;
3. Di dare atto che gli emendamenti, allegati al presente deliberato, presentati dal consigliere Rinaldi G. non sono stati messi a votazione poiché mancanti dei relativi pareri tecnico e contabile.
4. Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune all'indirizzo <http://albo.comune.cercola.gov.it>, per 15 giorni consecutivi, nonché sul portale Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto del d.lgs 33/2013.

Escono dall'aula i consiglieri Rinaldi G., Romano I., Esposito G., Esposito P. e Forte A.



COMUNE DI CERCOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

INDICE

Articolo 1 PATROCINIO DEL COMUNE

Articolo 2 BENEFICIARI

Articolo 3 VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Articolo 4 CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Articolo 5 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO

Articolo 6 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO

Articolo 7 UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Articolo 8 CONSUNTIVO

Articolo 9 DECADENZA E SANZIONI


Articolo 10 OBBLIGHI DEI PATROCINATI E UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE

Articolo 11 STEMMI

Articolo 12 ALBO DEI BENEFICIARI

Articolo 13 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 ENTRATA IN VIGORE




Articolo 1 - Patrocinio del Comune -

1. Il Comune, è ente a finalità generale ai sensi degli articoli 3, comma secondo e tredici, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando tutte le funzioni che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti.
2. Il Comune sulla base di quanto prevedono gli art. 118, ultimo comma e art. 4, comma 2, della Costituzione, ma anche ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.267/2000, riconosce il ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale così da assicurare il pieno sviluppo della persona umana per il concorso al progresso materiale e spirituale della società.
3. Il Comune riconoscendo quindi l'esistenza e la potenzialità delle autonomie sociali in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale favorisce quindi l'iniziativa dei cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte alla collettività.
4. Per il raggiungimento di tali scopi, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
5. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.
6. Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Articolo 2 - Beneficiari -

1. Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:
 - soggetti pubblici o privati costituiti da almeno un anno ed operanti sul territorio senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati, fondazioni, etc.) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
 - soggetti di chiara fama e prestigio.
2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano all'esterno del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la città o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni.
3. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:



- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
- palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione;
- che contrastino con norme imperative, ordine pubblico e/o buon costume.

Articolo 3 - Vantaggi connessi alla concessione del Patrocinio -

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, e precisamente come:

- a. concessione di patrocinio morale senza alcun onere per l'ente (gratuito);
- b. concessione di patrocinio oneroso, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico.

Per patrocinio morale si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

2. Per patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:


- beneficiare di contributi economici a titolo di compartecipazione alle spese, per un quota non superiore al 50 % del costo complessivo dell'iniziativa;

- beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:

- f. conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe o altri premi, per le iniziative di cui alle finalità dell'art. 1 del presente regolamento;

- g. uso gratuito di locali, strutture, piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;

- h. collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i proprio mezzi istituzionali;



3. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

Articolo 4 - Concessione del patrocinio -

1. Il patrocinio gratuito è accordato dal Sindaco.
2. La concessione di patrocinio oneroso è approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto motivato.
3. La Giunta Comunale stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.
4. La concessione del patrocinio oneroso viene deliberata facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

- rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);

- congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;

- potenziale richiamo di presenza turistica;

- capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;

- continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;

- gratuità di accesso alle attività organizzate;

- presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;

- significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;

- capacità organizzativa, dell'ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo equivale a diniego.

Articolo 5 - Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio gratuito -

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio gratuito devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.
2. L'istanza deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico



destinatario, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità.

3. E' possibile presentare richiesta in via telematica attraverso PEC e sottoscritta digitalmente.
4. Il Sindaco, se vi sono gli estremi, concede il Patrocinio e il Responsabile del Servizio competente per materia adotta tutte le procedure necessarie per la comunicazione al richiedente.

Articolo 6 - Presentazione delle istanze per la concessione del patrocinio oneroso -

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio oneroso devono presentare istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere prodotta con congruo anticipo, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata.
3. Nel caso di richiesta di contributo economico, l'istanza deve contenere, oltre a quanto prescritto al comma 2 dell'articolo 5, indicazione dell'ammontare del contributo richiesto, un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.
4. E' possibile presentare richiesta in via telematica attraverso PEC e sottoscritta digitalmente.
5. Il Responsabile del procedimento competente verifica la completezza e le condizioni di ammissibilità della domanda, con facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della medesima, provvede alla relativa istruttoria e la sottopone alla Giunta Comunale per l'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego.

Articolo 7 - Utilizzo dei contributi economici -

1. La concessione di contributi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico, nella forma e nelle modalità descritte nell'istanza presentata.
2. In caso di mancata o parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso.

Articolo 8 - Consuntivo -

1. A conclusione dell'attività o dell'iniziativa, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data predetta, i soggetti beneficiari di contributi economici di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare una relazione sullo svolgimento

dell'iniziativa accompagnata dal consuntivo delle spese sostenute, corredato dai giustificativi di spesa.

2. Al consuntivo deve essere allegata la dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione assegnata al beneficio economico ottenuto.
3. Il contributo sarà liquidato successivamente a quanto indicato ai precedenti pp. 1 e 2.

Articolo 9 - Decadenza e sanzioni -

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

1a. non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale è stato concesso il beneficio economico;
1b. non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 8, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;

1c. sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. Qualora si accerti un'esecuzione in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo proporzionalmente ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito;

1d. non vengano presentate le attestazioni fiscali necessarie al Comune per adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa.

2. L'Amministrazione Comunale può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del stemma comunale, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

Articolo 10 - Obblighi dei patrocinati e utilizzo dello stemma comunale -

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottengono il patrocinio del Comune sono autorizzati formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.

2. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli, prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma comunale con la dicitura "*con il Patrocinio del Comune di Cercola*" e l'eventuale indicazione dell'assessorato di riferimento.

3. Lo stemma comunale deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.



4. Lo stemma comunale dovrà essere riprodotto nel rispetto delle regole grafiche stabilite nel manuale d'uso.
5. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale promozionale o documentale il richiedente deve sottoporre le bozze al servizio competente per il relativo benessere.

Art. 11 – Stemmi –

1. Il Comune può presentare uno o più stemmi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti.
2. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

Articolo 12 – Albo dei beneficiari –

1. I soggetti beneficiari di contributi economici, sussidi e beni strumentali, ai sensi del presente regolamento, sono inseriti nell'albo dei beneficiari, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 con l'indicazione dell'ammontare del beneficio conseguito.
2. La pubblicizzazione dello stesso avviene nei termini e nelle modalità previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del citato D.P.R., nonché nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza.

Articolo 13 – Disposizioni finali –

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento, o parte degli stessi, con esso incompatibili.

Articolo 14 – Entrata in vigore –

Il presente regolamento diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.